



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14575/2019** promossa da:

AERO CLUB MILANO (C.F. 00923810154), con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO, con studio in
VIA PODGORA, 12/A 20122 MILANO

ATTORE

contro

ENAC- ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (C.F. 97158180584), con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI

Con atto di citazione ritualmente notificato, Aero Club Milano- Associazione Sportiva Dilettantistica ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), chiedendo accertarsi la violazione del criterio di quantificazione dei canoni di concessione demaniale richiesti dalla convenuta in relazione agli spazi collocati nel regime aeroportuale di Bresso, con conseguente condanna alla restituzione degli importi corrisposti in eccesso, quantificati nella somma di € 152.422,73, oltre ad interessi moratori ed al maggior danno e con detrazione degli importi che risultino dovuti per i canoni di concessione a maturare.

L'attore ha dedotto:

-di essere assegnatario di varie concessioni, a seguito di bando indetto da ENAC quale gestore dell'aeroporto di Bresso, e segnatamente, della concessione del manufatto 42 di PG ad uso bar ristorante, dietro pagamento di

canone annuo di € 9.289,94; dell'hangar n. 6 di P.G., ad uso di hangaraggio privato per aeromobili in sola sosta o ricovero, dietro pagamento di canone annuo di € 110.943,83; di locali in appendice all'Hangar n. 6, n. 12,13,15,16,17 e 21 a, dietro pagamento del canone annuale di € 25.456,06; di hangar 39, con destinazione d'uso ad aviorimessa per la riparazione ed il ricovero di aeromobili; di area carburante;

-che nelle citate concessioni era previsto il pagamento di canoni agevolati ai sensi dell'art. 11 DPR 296/2005, essendo la concessionaria una associazione senza scopo di lucro e data la finalità di pubblico interesse connessa all'attività sportiva, didattica, turistica e promozionale del settore di volo svolte dagli Aero Club;

-che con particolare riferimento all'area carburante, dopo la scadenza della originaria concessione nel 2003, ENAC aveva attribuito all'attore la gestione semestrale con applicazione di canone pieno, anziché di quello agevolato, ritenendo trattarsi di attività di natura puramente commerciale;

-che la convenuta era giunta alla stessa determinazione anche nel provvedimento di affidamento semestrale dell'hangar 39, disposto nelle more dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'aeroporto di Bresso;

-che a seguito dell'insorgere di un contenzioso con tutti gli Aero Club, Enac aveva disposto, con determinazione n.0114044 del 17 ottobre 2018 la determinazione del canone nella misura del 10% di quello ordinario;

-che, successivamente, ENAC, con nota del 31 gennaio 2019, aveva richiesto a parte attrice il pagamento di canoni ancora dovuti per il periodo tra il 14.2.2014 ed il 31.12.2018, sostenendo che il canone agevolato fosse applicabile solo per quei beni destinati ad attività senza scopo di lucro e non per quelli destinati ad attività commerciali;

-che secondo la prospettazione attorea, data la arbitrarietà di tali criteri, erano stati versati ad ENAC importi nel periodo 2014-2018 in eccesso rispetto a quanto dovuto pari a € 152.442,73, da cui andava detratta la somma di € 37.059,73, corrispondente al debito dell'attore.

Si è costituito ENAC che ha chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo:

-che il canone agevolato del 10% del canone annuo commisurato ai valori di mercato era applicabile solo alla concessione dei beni con finalità di svolgimento di attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico;

-che era invece applicabile il canone ordinario per le aree in cui si svolgevano attività commerciali, quali nel caso in esame quelle destinate al rifornimento di carburante ed alla manutenzione di aeromobili;

-che il fatto che in precedenza Aero Club avesse beneficiato dell'agevolazione per tutti i beni in concessione non determinava l'automatismo del diritto a vedersi riconoscere gli stessi benefici anche per il futuro;

-che l'attività di manutenzione svolta nell'hangar 39 e il rifornimento di carburante e l'attività di ristoro prestata nel circolo erano svolte dietro corresponsione di prezzi determinati secondo le regole del libero mercato ed erano rese anche in favore di terzi provenienti dall'esterno;

-che dal calcolo del riepilogo dei canoni dovuti negli anni dal 2014 al 2018 emergeva la sussistenza di un debito residuo di € 46.642,21;

-che Aero Club aveva impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento ENAC 0114135 del 17 ottobre 2018 che aveva disposto il pagamento del canone in misura integrale per i beni destinati ad attività prettamente commerciale;

-che la definizione di tale giudizio era pregiudiziale rispetto alla causa in oggetto.

La causa, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo la riassegnazione a questo Giudice, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Con successiva ordinanza, è stata disposta su richiesta di parte attrice la rimessione della causa in istruttoria, essendo stata nelle more depositata la sentenza del Consiglio di Stato nel giudizio pendente tra le parti.

La causa è stata quindi trattenuta nuovamente in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata nei limiti che seguono.

La domanda di restituzione formulata da Aero Club di Milano si fonda sul presupposto del versamento, nel periodo tra il 2014 ed il 2018, di canoni per l'affidamento in concessione delle aree site nell'aeroporto di Bresso in misura superiore al dovuto, a causa della mancata applicazione dell'agevolazione prevista nell'articolo 11 D.P.R. n. 296/2005.

La attrice ha in particolare contestato la legittimità della distinzione operata da ENAC, ai fini dell'applicazione del canone agevolato, tra aree destinate ad attività senza scopo di lucro ed aree destinate allo svolgimento di attività commerciale e, dunque, la legittimità della scelta di ricondurre le citate aree carburante, bar ed hangar 39 a quest'ultima categoria, con conseguente applicazione del canone in misura integrale.

Aero Club Milano ha altresì impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento di ENAC del 17 ottobre 2018 con il quale è stata comunicata la debenza, per gli anni 2014-2018, del canone calcolato nella misura del 100% del valore commerciale dei beni per le citate aree.

Con sentenza n. 4844 del 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnazione svolta da Aero Club Milano nei confronti della sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso attoreo.

Nella citata pronuncia si è ritenuta rilevante la mancata contestazione in giudizio da parte di ENAC dei dati forniti dall'appellante in merito all'effettivo utilizzo dei tre beni in discussione, evidenzianti che gli stessi erano utilizzati in via pressoché esclusiva in favore della scuola di volo e dei soci del club ed ai fini dell'utilizzo dei propri velivoli per il noleggio ai soci e per la scuola di volo e la natura meramente residuale dell'attività svolta a favore di soggetti terzi.

Si è poi rilevata da parte del giudice di primo grado la incompleta disamina delle fonti normative e amministrative regolanti la specifica fattispecie, nonché la mancata valutazione della coerenza del comportamento dell'amministrazione, che dopo il riconoscimento dello svolgimento su tali beni di un'attività di pubblica utilità e senza finalità di lucro, aveva improvvisamente mutato il proprio indirizzo gestionale senza il supporto di adeguati riscontri fattuali.

Per effetto dell'accoglimento dell'appello, è quindi risultata fondata la domanda svolta in primo grado di annullamento del provvedimento impugnato e di accertamento della debenza del solo canone agevolato anche per le aree che, nel provvedimento di ENAC impugnato, erano state qualificate come a destinazione commerciale.

Orbene, si ritiene di dovere fare applicazione nel presente giudizio della decisione resa dal Consiglio di Stato, data l'indubbia rilevanza pregiudiziale della questione, affrontata per l'appunto nel giudizio amministrativo, inerente alla legittimità del provvedimento assunto da ENAC in data 17.10.2018 n. 0114135, relativo alla esclusione del canone agevolato per i locali carburante, hangar 39 e l'area destinata a bar.

Proprio la motivazione assunta nel provvedimento impugnato in sede amministrativa, nella parte relativa alla qualificazione dell'attività svolta da Aero Club Milano sulle citate aree come commerciale, ha fondato la richiesta di ENAC di pagamento del canone in misura integrale per le citate aree ed ha portato la convenuta, nel presente giudizio, a contestare la fondatezza della domanda restitutoria dei maggiori canoni pagati dall'attrice negli anni precedenti al 2018.

Invero, come si desume dall'esame del provvedimento n.0114044 del 17.10.2018, ENAC aveva già modificato le precedenti determinazioni stabilendo l'applicazione dei canoni agevolati nella misura del 10% in favore dei concessionari a partire da febbraio 2014 per tutte le altre aree in concessione (cfr. doc. 16 fascicolo attoreo).

Ciò posto, una volta accertata in sede amministrativa l'illegittimità del provvedimento di ENAC escludente l'applicazione del canone agevolato per le aree in contestazione, risulta fondata la pretesa attorea alla restituzione dei maggiori canoni corrisposti negli anni 2014-2018.

Al riguardo dal prospetto depositato dall'attrice e dalla documentazione allegata (doc. 21 fascicolo attoreo), che non risulta specificamente contestata dalla parte convenuta, emerge che negli anni 2015, 2016 e 2017 sono stati versati da Aero Club Milano canoni in eccesso rispetto a quelli risultanti dalla applicazione dell'agevolazione al 10%, rispettivamente pari a € 33530,68, €118.003,41, € 888,64.

Per gli anni 2014 e 2018 risulta invece un credito di ENAC pari rispettivamente a € 5847,58 e di €31.212,15.

Pertanto, l'eccedenza versata da Aero Club Milano è pari a complessivi € 115.363,00 come da prospetto F di cui al documento 21.

Ne deriva, in accoglimento della domanda attorea, la condanna del convenuto alla restituzione all'attore della somma di € 115.363,00, oltre ad interessi al tasso legale, da calcolarsi con decorrenza dalla data della domanda, data l'applicazione dell'art. 2033 cod.civ. e non essendovi elementi per ritenere la mala fede dell'*accipiens*,

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, essendosi esaurita l'attività difensiva dopo l'entrata in vigore di tali tariffe e con riduzione dei compensi per la fase istruttoria e decisoria, data la natura documentale della causa e non essendosi proceduto ad istruzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

- condanna l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile alla restituzione in favore Aero Club Milano- Associazione Sportiva Dilettantistica della somma di € 115.363,00, oltre ad interessi, al tasso legale, da calcolarsi con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
- condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che liquida in €786,00 per spese vive, € 9.186,50 per compensi, oltre spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge.

Milano, 24 maggio 2023

Il Giudice
dott. Serena Nicotra